

Allegato"B" alla raccolta n.14.717

PUBBLICA ASSISTENZA SIGNA ODV

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI E NORME GENERALI

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE

1. È istituita, con sede nel territorio del comune di Signa, una associazione con la denominazione **"Pubblica Assistenza Signa"**.

2. L'Associazione è Ente del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

3. A seguito dell'iscrizione nella sezione "Organizzazioni di Volontariato" del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale anche l'acronimo "ODV", assumendo denominazione "Pubblica Assistenza Signa ODV".

4. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

5. La sede legale è stabilita nel Comune di Signa, città metropolitana di Firenze, in Via Argine Strada, civico n. 5. La variazione della sede nel medesimo Comune, assunta con delibera dell'Assemblea dei Soci, non comporta modifica statutaria.

Art. 2 - ORIGINE

1. La Pubblica Assistenza Signa trae origine dall'esempio e dalla passione dei Volontari Soccorritori che il 15 aprile 1909 prestarono la loro opera dell'incidente ferroviario oc-

corso presso la Stazione Ferroviaria di Signa e custodisce il loro impegno e quello di tutte le successive esperienze, quale esemplificazione dello spirito di solidarietà, dei valori e degli scopi per cui opera.

Art. 3 - PRINCIPI E SCOPI

1. La Pubblica Assistenza Signa è una libera Associazione di donne e di uomini che, riconoscendosi e facendosi interpreti dei principi e dei diritti sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, intendono concorrere ad affermare, con il personale impegno volontario, il valore della solidarietà quale espressione della partecipazione sociale, contribuendo a promuovere lo sviluppo della collettività in cui opera, a realizzare i diritti ed a garantire servizi di interesse pubblico.

2. L'Associazione non ha alcuno scopo di lucro, si fonda sul principio di laicità ed apartiticità ed è aconfessionale.

3. L'Associazione fonda il proprio operato sul riconoscimento del valore etico dell'impegno volontario, quale adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà sociale e costituisce una formazione sociale ove si realizza la personalità dei singoli e si concretizza la costituzione di una comunità attiva.

4. L'Associazione pone al centro del proprio operato la tutela delle persone ed il loro valore di unicità, favorendo l'inclusione dei giovani e promuovendo attività di formazione, di condivisione delle esperienze e di crescita, al fine di i-

identificare i bisogni, elaborare programmi ed obiettivi attraverso percorsi condivisi che assicurino il massimo coinvolgimento tra i suoi appartenenti.

5. La Pubblica Assistenza Signa difende il pluralismo del dibattito interno e garantisce la partecipazione di tutti i cittadini, iscritti e non, alle proprie attività, secondo le regole dello Statuto e con pari opportunità, senza distinzione di nazionalità, sesso, razza, religione ed opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

6. La Pubblica Assistenza Signa si pone quali scopi principali:

a. Partecipare alla realizzazione dei servizi pubblici essenziali e alla tutela e promozione dei diritti costituzionalmente riconosciuti e tutelati, in particolare in campo sanitario, socio-sanitario, assistenziale, sociale e di protezione civile;

b. Ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi e individuali, attraverso la diffusione dei valori della partecipazione sociale, dell'impegno collettivo, della mutualità e della solidarietà;

c. Promuovere forme di partecipazione attiva dei suoi Soci ed iniziative tese ad aggregare e sensibilizzare i cittadini ai problemi sociali ed ai bisogni della vita civile e culturale della comunità;

d. Concretizzare forme di partecipazione in tema di tutela

ambientale e di protezione civile;

e. Favorire l'inserimento sociale delle persone senza distinzione di condizioni personali e sociali e nel pieno rispetto delle diverse abilità delle singole persone;

f. Realizzare forme di collaborazione con altre Associazioni di volontariato, con Enti Pubblici e Privati per il perseguimento degli obiettivi previsti dal presente Statuto;

g. Diffondere una cultura di pace e di non violenza tra i singoli individui e tra i popoli.

Art. 4 - ATTIVITÀ

1. La Pubblica Assistenza Signa, in base ai principi contenuti nel presente Statuto, riconosce quale criterio ispiratore del proprio agire i principi della solidarietà e reciprocità ed elabora un proprio progetto di sviluppo e partecipazione sociale impegnandosi a realizzarlo nell'ambito territoriale in cui opera, secondo il principio di sussidiarietà.

2. L'Associazione svolge la propria attività prevalentemente in favore di terzi avvalendosi, in modo preminente, dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1, del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117):

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi

1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);

- interventi e prestazioni sanitarie (lett. b);

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente (lett. e);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (lett.

v);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lett. w);

- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (lett. y).

3. Ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale individuate nel precedente comma, l'associazione, a titolo esemplificativo, pone in essere le seguenti attività:

a. Organizzazione e realizzazione del servizio di emergenza sanitaria e di soccorso territoriale e del servizio di trasporto sanitario, mediante ambulanze ed altri mezzi speciali, di ammalati e feriti; direttamente ovvero in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;

b. Organizza e realizza servizi e prestazioni di carattere sanitario, servizi di guardia medica ed ambulatoriali, direttamente o in collaborazione con gli Enti Pubblici competenti;

c. Organizza e realizza servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari ovvero di accompagnamento e trasporto, per il sostegno a cittadini, anziani, diversamente abili o, comunque, appartenenti a fasce sociali deboli;

d. Promuove iniziative di formazione ed informazione, in particolare nell'ambito del soccorso sanitario e della protezione

civile, e nell'organizzare attività di informazione e di prevenzione sanitaria e sociale;

e. Organizza e realizza servizi di protezione civile, interventi in occasione di calamità e disastri, ovvero attività di tutela dell'ambiente, in collaborazione con gli Enti competenti;

f. Promuove ed organizza iniziative a carattere culturale, artistico, sportivo e ricreativo, atte a favorire una migliore qualità della vita e l'accrescimento della comunità, dell'inclusione sociale e del senso di cittadinanza, oltre che di promozione dei diritti e di sensibilizzazione su tematiche di interesse collettivo;

g. Promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, ovvero la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti; anche attraverso la partecipazione a progetti di Servizio Civile;

h. Individua i bisogni emergenti e sensibilizza i cittadini alla partecipazione sociale, attraverso la realizzazione di appositi servizi, oltre che promozione dello spirito del volontariato e del valore della cittadinanza attiva.

4. L'Associazione può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione necessaria o utile alla realizzazione degli scopi i-

stituzionali.

5. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D. Lgs. 117/2017.

6. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente. L'individuazione delle attività diverse compete all'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

7. L'Associazione organizza, quale attività diversa, strumentale e secondaria, servizi di onoranze funebri, anche attraverso forme consortili con altre associazioni, finalizzando i proventi di tale attività alla realizzazione delle attività di interesse generale di cui sopra ed al perseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 5 - DISCIPLINA NORMATIVA

1. L'Associazione si riconosce Ente del Terzo Settore, quale organizzazione di volontariato operante senza scopo di lucro che si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati per lo svolgimento delle attività di cui al presente Statuto.

2. Essa è disciplinata dal presente Statuto ed agisce, in conformità con i principi della Costituzione della Repubblica Italiana, nei limiti delle leggi statali e regionali e dei

principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Lo Statuto stabilisce le regole fondamentali di organizzazione, comportamento e disciplina, vincolando tutti i Soci alla sua osservanza.

4. Le modalità di attuazione delle norme dello Statuto sono disciplinate da un Regolamento Generale, approvato dall'Assemblea dei Soci. In particolare il regolamento deve necessariamente disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle attività, il funzionamento degli organi sociali, l'esercizio dei diritti di partecipazione, le garanzie di trasparenza, le attività e lo status di Socio Volontario, i relativi compiti e responsabilità, le norme generali di comportamento e di espletamento dei servizi.

5. Nell'ambito delle norme dello Statuto e della disciplina definita dal Regolamento Generale, il Consiglio Direttivo adotta procedure operative, linee guida e delibere, finalizzate a regolare nel dettaglio l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, la gestione dell'attività e lo svolgimento dei servizi, oltre che perseguire concretamente ed operativamente gli scopi sociali.

Art. 6 - SICUREZZA E SALUTE

1. L'Associazione si impegna, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione italiana e secondo quanto definito dalle norme di cui alla legislazione vigente, a garantire un ambiente adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute

dei lavoratori e dei Volontari, adottando tutte le misure necessarie e garantendo risorse adeguate per la prevenzione dei rischi legati alla sicurezza e all’igiene del lavoro e per il costante aggiornamento e la formazione ai vari livelli di responsabilità.

2. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di Legge in materia, il Consiglio Direttivo ha autonomia di spesa per quanto concerne la sicurezza e della tutela salute e sicurezza sul lavoro. Tale autonomia di spesa può essere delegata con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo in ragione dell’attribuzione delle funzioni in materia ad altri soggetti, anche esterni.

Art. 7 - CONFLITTI DI INTERESSE

1. Tra l’Associazione ed i propri Soci, oltre che con il personale dipendente, sussiste un rapporto fiduciario, nell’ambito del quale è dovere primario utilizzare le proprie capacità per la realizzazione dell’interesse dell’Associazione, in coerenza con i principi di onestà, imparzialità e trasparenza cui essa si ispira.

2. I Soci Ordinari e Volontari, i membri degli organi sociali ed il personale dipendente si impegnano a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione o conflitto di interessi, astenendosi in ogni caso dal partecipare ad attività o decisioni che possano determina-

re tali situazioni.

Art. 8 - PRINCIPI SULLA GESTIONE

1. L'Associazione opera ed è amministrata nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento, efficienza, efficacia, economicità e si impegna a perseguire il proprio oggetto sociale assicurando il corretto funzionamento degli Organi Sociali e la tutela dei diritti dei propri Soci, salvaguardando l'integrità del patrimonio e recependo i principi della trasparenza e della buona amministrazione.

2. In particolare, l'Associazione si impegna ad effettuare solo operazioni lecite, autorizzate, coerenti, documentate, verificabili e a mettere a disposizione il bilancio, le informazioni ed i documenti necessari a ricostruire l'attività svolta ed a rispettare il principio di prudenza nelle operazioni di finanziamento o investimento.

Art. 9 - TRASPARENZA E INFORMAZIONE

1. L'Associazione riconosce il valore fondamentale della trasparenza e della corretta informazione ai propri appartenenti, agli Organi ed alle funzioni competenti, in ordine ai fatti significativi concernenti l'organizzazione e l'attività della stessa. È favorito un flusso di informazioni continuo, puntuale e completo fra gli Organi Sociali, le diverse aree, le varie figure apicali, e verso le Pubbliche Autorità.

2. Il Regolamento definisce le modalità di partecipazione de-

gli aderenti alle sedute degli Organi Sociali, oltre che le modalità di consultazione ed estrazione di copia di quanto contenuto nei libri sociali, con garanzia del diritto di accesso per i Soci e nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela dei dati personali e sensibili.

3. L'Associazione si impegna in proprio, e chiede ai propri appartenenti, di tenere strettamente riservate e protette le informazioni, i dati, le conoscenze acquisite e gestite nello svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza dei dati personali e sensibili.

4. Le informazioni trasmesse all'esterno dai delegati dell'Associazione sono rispettose dei requisiti di veridicità, completezza, accuratezza, chiarezza e tutela dei dati personali e sensibili.

5. È istituito l'Albo Sociale in cui sono pubblicati gli atti a maggiore rilevanza e che devono essere conosciuti dagli appartenenti all'Associazione. La pubblicazione all'Albo costituisce prova della conoscenza degli atti da parte dei destinatari, ove non riguardi provvedimenti di natura individuale.

6. La gestione dell'albo, di cui è responsabile il Consiglio Direttivo, è definita dal Regolamento e può essere costituita, anche esclusivamente, dalla pubblicazione degli atti sul sito internet istituzionale, sia nell'area pubblica che nell'area riservata in relazione al diverso livello di conoscenza necessario.

Art. 10 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE

1. La Pubblica Assistenza Signa aderisce alla Rete Associativa Nazionale dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (in sigla A.N.P.AS.), riconoscendosi nei valori del movimento nazionale delle Pubbliche Assistenze così come definiti nella "Carta d'identità A.N.P.AS." e nel "Codice Etico A.N.P.AS.".

2. Promuove nel proprio territorio le finalità del movimento nazionale e partecipa alla realizzazione degli scopi di cui allo Statuto dell'Associazione Nazionale, con l'impegno dei propri Volontari nei servizi e nelle attività da essa promosse, anche attraverso le articolazioni regionali.

Art. 11 - STEMMMA, STENDARDO E BANDIERA

1. Lo stemma dell'Associazione è una croce, con bracci di dimensioni perfettamente uguali, suddivisa in tre aree oblique contraddistinte dai colori del tricolore italiano, in segno di unità nazionale, di rappresentanza e di orgoglio di Patria, con riprodotto al centro, nell'area di colore bianco, lo stemma del Comune di Signa, così come definito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 06 febbraio 2003.

2. Lo stendardo dell'Associazione, riproducente il primo stendardo storico, è realizzato su fondo di colore blu, con al centro lo stemma e con la scritta ricamata in colore argento: "Pubblica Assistenza Signa".

3. La bandiera è realizzata su fondo di colore blu, con riprodotto lo stemma e la scritta "Pubblica Assistenza Signa".

4. Lo stendardo potrà essere esposto o portato in tutte le circostanze a carattere istituzionale e associativo, secondo i criteri definiti dal Consiglio Direttivo, salvo che trattasi di manifestazioni ed iniziative a carattere di parte o a carattere politico. È sempre esposto, listato con un nastro di colore nero, alle esequie dei Soci Volontari.

TITOLO II

DEI SOCI ADERENTI

Art. 12 - SOCI ADERENTI

1. Possono essere Soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono i principi e gli scopi, ne rispettano lo Statuto e abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

2. I soci minori di anni diciotto formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, mediante chi ne detiene la responsabilità genitoriale o ne esercita la legale rappresentanza.

3. I Soci si distinguono in: "Soci Ordinari" e "Soci Volontari".

4. Sono "Soci Ordinari" tutti coloro che aderiscono all'Associazione con il versamento della quota annuale.

5. Sono "Soci Volontari" tutti coloro che, oltre a quanto previsto per quelli ordinari, si impegnano direttamente e personalmente con la propria partecipazione alla vita associativa, senza scopo di lucro, con gratuità e con continuità, nelle attività associative e per la realizzazione dei servizi, delle iniziative e dei progetti dell'Associazione. Il Regolamento Generale definisce le aree di attività dei Soci Volontari.

6. Tutti i Soci sono iscritti in apposito libro. I Soci Volontari sono altresì iscritti in apposito registro e vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 13 - ISCRIZIONE DEI SOCI

1. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo ed al contempo provvedere al versamento della quota associativa.

2. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e decorre dalla data di versamento della quota associativa.

3. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione motivata all'interessato entro 60 giorni dalla domanda. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della successiva

convocazione.

Art. 14 - QUOTE SOCIALI

1. Ciascun socio è tenuto al versamento della quota associativa annuale.

2. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo, non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, non è rivalutabile o restituibile.

3. Il versamento della quota associativa avviene mediante la campagna annuale di tesseramento, i cui termini e modalità sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Direttivo.

4. L'importo, i termini e le modalità di versamento delle quote sociali è determinato con delibera del Consiglio Direttivo, pubblicata all'albo sociale.

5. L'ammontare delle quote è determinato dal Consiglio Direttivo in modo da favorire la più ampia adesione sociale, con possibilità di prevedere riduzioni in riferimento alle quote versate da membri della stessa famiglia anagrafica ovvero per soggetti minori o anziani.

6. L'ammontare della quota fissata per l'adesione dei Soci Volontari non potrà mai essere superiore alla quota minima fissata per i Soci Ordinari, comprensiva delle riduzioni eventualmente previste.

Art. 15 - SANZIONI DISCIPLINARI

1. I Soci sono tenuti al rispetto di quanto previsto nello Statuto, nel Regolamento Generale e nelle deliberazioni e direttive degli organi dell'Associazione.

2. I Soci rispondono disciplinarmente nei confronti dell'Associazione.

3. Le sanzioni disciplinari previste sono:

a. Censura verbale;

b. Biasimo scritto;

c. Sospensione, fino ad un anno, dalla qualità di Socio;

d. Radiazione.

4. Il Regolamento Generale definisce le modalità di attivazione e di svolgimento del procedimento disciplinare, fissando precisi termini di conclusione e garantendo il rispetto del principio del contraddittorio; determina i criteri generali di applicazione delle sanzioni, tenuto conto del principio di adeguatezza e progressività; prevede la possibilità di applicare provvedimenti cautelari sospensivi in via d'urgenza a cura del Presidente ovvero del Consiglio Direttivo e la possibilità di applicare sanzioni accessorie, tra cui il risarcimento del danno cagionato per dolo o per colpa reiterata.

5. L'accertamento della sussistenza della violazione disciplinare e la scelta della sanzione adeguata è di competenza del Collegio dei Probiviri, a cui compete la conduzione del procedimento, con ratifica del provvedimento da parte del Consiglio Direttivo, eccetto che per la sanzione della radiazione la cui

operatività è ratificata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, convocata entro il termine definito dal Regolamento Generale, nell'attesa della quale il Socio è temporaneamente sospeso.

6. A seguito della ratifica le sanzioni sono immediatamente esecutive.

7. Il cumulo di tre provvedimenti di censura verbale, nell'arco di tre anni, comporta l'applicazione della sanzione della sospensione per mesi tre. Il cumulo di tre provvedimenti di biasimo scritto, nell'arco di tre anni, comporta l'applicazione della sanzione della sospensione per mesi sei.

8. Il Socio sottoposto a radiazione non può richiedere una nuova iscrizione prima che siano trascorsi almeno dieci anni dalla data di ratifica del provvedimento, fermo restando che il Consiglio Direttivo può rigettare la richiesta di iscrizione.

9. Avverso il provvedimento che applica la sanzione disciplinare della sospensione o della radiazione è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci, con le modalità definite dal Regolamento Generale. La presentazione del ricorso non sospende l'esecutività della sanzione.

10. Nel caso in cui un Socio sia attinto da misure cautelari personali applicate dall'Autorità Giudiziaria ovvero condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati che comportano l'applicazione di pene limitative della libertà

personale, è sospeso dalla partecipazione alle attività sociali per l'intera durata della pena.

11. Il Socio Volontario che venga condannato alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici è sospeso per il tempo della durata della pena. Nel caso di interdizione perpetua dai pubblici uffici il Socio Volontario è interdetto dall'attività di volontariato, con cancellazione dal libro volontari.

12. È dovere di ciascun Socio Volontario comunicare l'applicazione di dette misure cautelari o di condanne al Consiglio Direttivo.

Art. 16 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

1. La qualità di Socio si perde:

a. Per dimissioni;

b. Per morte;

c. Per morosità;

d. Per radiazione;

e. Per mancata attività, per i soli Soci Volontari.

2. I soci morosi decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro l'anno in corso.

3. I Soci Volontari, al fine del mantenimento di tale qualità, oltre al versamento della quota sono chiamati ad assicurare il proprio impegno nelle attività associative con un numero di

presenze minime, così come definite dal Regolamento Generale.

4. Il Regolamento Generale, nel determinare l'impegno minimo di ciascun Socio Volontario, tiene conto delle diverse tipologie di attività svolte e può prevedere particolari regimi di esenzione o riduzione delle presenze minime in ragione dell'età, delle condizioni di salute, lavorative e personali del Socio Volontario.

5. La cancellazione dei Soci Volontari inattivi è disposta con delibera del Consiglio Direttivo.

6. I Soci cessati, salvo il caso di radiazione, potranno presentare successivamente nuova richiesta di iscrizione, in tal caso gli anni ai fini della determinazione dell'anzianità verranno computati sempre dalla nuova iscrizione, senza tener conto dello stato di servizio e/o dei periodi di iscrizione precedenti.

7. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato e fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 in merito alla radiazione, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Probiviri che, previo contraddittorio, decide in via definitiva sull'argomento entro 90 giorni dalla richiesta.

Art. 17 - DIRITTI DEGLI ADERENTI

1. Tutti i Soci, indipendentemente dalla categoria di iscrizione, godono degli stessi diritti:

	a. Partecipare alla vita associativa, nei modi e con le forme previste dallo Statuto e dal Regolamento;	
	b. Partecipare alle assemblee, esercitando il diritto di voto con le modalità previste dallo Statuto, formulare proposte agli Organi Associativi ed essere informati sull'andamento dell'attività;	
	c. Esercitare l'elettorato attivo e passivo, con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento;	
	d. Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.	
	e. Esercitare il diritto esaminare i libri sociali previa richiesta al Consiglio Direttivo, con le modalità e nelle forme previste nel Regolamento Generale e con garanzia del diritto alla riservatezza dei dati personali e sensibili contenuti in detti documenti.	
	Art. 18 - DOVERI DEGLI ADERENTI	
	1. Ogni appartenente all'Associazione è tenuto inderogabilmente a:	
	a. Conoscere e rispettare lo Statuto, i Regolamenti, le procedure, le delibere e le linee di indirizzo che regolano l'ordinamento dell'Associazione e le sue attività e servizi;	
	b. Assicurare il proprio impegno con passione, gratuità, senza alcun fine ulteriore rispetto agli obiettivi ed agli scopi sociali;	

	c. Agire nel rispetto dei principi e dei valori fondamentali dello Statuto dell'Associazione e del Codice Etico dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze;	
	d. Rispettare le regole concernenti l'uso di ciò che identifica l'Associazione e farsi parte attiva per impedirne ogni abuso;	
	e. Tutelare il buon nome dell'Associazione e del movimento delle Pubbliche Assistenze da danni di immagine, anche causati da terzi;	
	f. Impegnarsi nei percorsi formativi proposti, nella consapevolezza che la formazione rappresenta un imprescindibile supporto per lo sviluppo delle capacità personali e associative;	
	g. Prestare attenzione ai bisogni delle persone, anche quando non si è in servizio attivo o non si indossa la divisa;	
	h. Svolgere i propri compiti senza discriminazione alcuna riguardo la nazionalità, il genere, la razza, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, le opinioni politiche o le credenze filosofiche ovvero religiose dei fruitori o beneficiari dei servizi svolti;	
	i. Rispettare il diritto alla riservatezza di coloro che sono aiutati o sostenuti;	
	j. Instaurare, mantenere rapporti di collaborazione e relazionarsi con gli altri Soci e con i terzi con atteggiamenti inclusivi e collaborativi concretizzando il principio fondante della "fratellanza";	

k. Rispondere ai bisogni altrui con maturità, empatia e professionalità, con consapevolezza del ruolo e con rispetto dei compiti assegnati e propri delle funzioni rivestite, in conformità alle previsioni di legge e senza alcun abuso di potere o posizione;

l. Prendere coscienza dell'unicità del proprio impegno e della responsabilità degli impegni assunti nei confronti dell'Associazione e delle comunità di riferimento.

Art. 19 - BENEMERENZE

1. È consegnato annualmente un riconoscimento ai Soci Volontari che hanno raggiunto l'anniversario di ogni decade di anni di servizio continuativo.

2. Il Regolamento Generale definisce la conformazione e la fattura dei riconoscimenti, tenuto conto del valore esclusivamente simbolico di essi.

3. L'Assemblea dei Soci o il Consiglio Direttivo possono deliberare l'attribuzione di particolari onorificenze o benemerenze a persone, anche non aderenti, che hanno meriti particolari o specifici verso l'Associazione. Tali benemerenze non comportano l'iscrizione tra gli aderenti all'Associazione.

TITOLO III

DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 20 – ORGANI SOCIALI

1. Gli Organi Sociali dell'Associazione sono:

a. L'Assemblea dei Soci;

b. Il Consiglio Direttivo;

c. Il Collegio dei Probiviri.

d. L'Organo di Controllo, quando l'istituzione è obbligatoria al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, costituito in forma collegiale o monocratica.

2. La durata in carica degli organi elettivi è determinata in anni quattro.

3. Salvo quanto previsto per l'Assemblea dei Soci, le adunanze degli Organi sono convocate, con i mezzi previsti dal Regolamento Generale, dal rispettivo Presidente o Vicepresidente ovvero su richiesta di un terzo dei componenti, con almeno cinque giorni di preavviso. In casi motivati di necessità ed urgenza, le adunanze degli Organi possono essere convocate senza preavviso, purché ne siano preventivamente informati tutti i componenti e nessuno si opponga.

4. Le adunanze degli organi sociali si possono tenere anche a distanza, in audio-conferenza o video-conferenza, con le modalità definite dal Regolamento Generale, garantendo il preventivo accertamento dell'univoca identità degli aventi diritto a partecipare e la possibilità di intervento e di espressione del voto.

5. Salvo quanto specificatamente previsto per l'Assemblea dei

Soci, le adunanze degli Organi sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate se approvate dalla maggioranza dei presenti. Il voto è espresso in forma palese, salvo che sia diversamente previsto dallo Statuto o dal Regolamento Generale. Salvo quanto specificatamente previsto per l'Assemblea dei Soci, quando l'oggetto della deliberazione riguarda singole persone può essere richiesto da ciascun componente di procedere con voto segreto.

6. Nel caso in cui l'Organo si esprima con voto in parità tra favorevoli e contrari, la proposta di deliberazione si intende respinta, fatta salva la possibilità di riproporre successivamente una nuova votazione.

7. Di ciascuna adunanza degli Organi Sociali deve essere redatto un verbale in forma sintetica, contenente le questioni trattate e le deliberazioni adottate, trascritto su apposito registro e firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

8. Il componente di ciascun Organo elettivo che, senza giustificato motivo risulti assente dalle adunanze per tre volte consecutive, può essere dichiarato decaduto dalla carica con votazione adottata a maggioranza assoluta degli altri membri dell'Organo, escluso dalla votazione l'interessato, ed è sostituito con le modalità previste dallo Statuto. Della decadenza e dall'avvenuta sostituzione sarà data notizia ai Soci

mediante pubblicazione all'albo sociale.

Art. 21 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci riunisce tutti i Soci aderenti, Ordinari e Volontari e si riunisce in adunanza ordinaria ovvero straordinaria.

2. Compete all'Assemblea dei Soci in adunanza straordinaria:

a. approvare lo Statuto e le eventuali modifiche;

b. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

3. Compete all'Assemblea dei Soci in adunanza ordinaria:

a. nominare e revocare i componenti degli organi sociali, secondo il procedimento previsto dallo Statuto;

b. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c. approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;

d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

e. approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Generale e l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

f. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,

dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

4. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto gli associati iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, fino al compimento del 18° anno di età, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi o da chi ne esercita la legale rappresentanza.

5. È ammesso il voto a mezzo delega scritta, depositata nel corso dell'Assemblea o precedentemente trasmessa al Presidente del Consiglio Direttivo, purché rilasciata ad un altro Socio avente diritto. Ciascun Socio non potrà essere portatore di più di una delega.

Art. 22 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione, previa comunicazione al Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio.

2. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa, dall'Organo di Controllo ovvero dal Collegio dei Probiviri.

3. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nell'albo sociale con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data fissata per la prima convocazione e deve riportare l'indicazione del carattere straordinario ovvero ordinario della seduta, gli argomenti dell'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della seduta per ciascuna delle convocazioni previste ed indicare, qualora prevista, le modalità di partecipazione a distanza.

4. Fra ciascuna convocazione deve trascorrere, in sede ordinaria, un intervallo di almeno un'ora e, in sede straordinaria, di almeno cinque giorni.

5. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. In adunanza ordinaria l'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

6. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà degli aventi diritto; in seconda convocazione qualora sia presente un quarto degli aventi diritto; in terza convocazione con la presenza di almeno un decimo degli aventi diritto e in quarta convocazione qualunque sia il numero degli iscritti presenti sempre che tale numero sia almeno il doppio più uno dei compo-

nenti del Consiglio Direttivo. In adunanza straordinaria l'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

8. Il Segretario del Consiglio Direttivo, ovvero altro membro del Consiglio Direttivo appositamente delegato, provvede alla redazione del verbale della seduta, con le modalità previste dallo Statuto.

9. L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese, salvo quanto previsto per l'elezione degli Organi Sociali ed adotta, su richiesta del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri ovvero di almeno dieci soci, il voto segreto quando la deliberazione riguarda le singole persone. In caso di voto segreto l'Assemblea provvede alla nomina tra i presenti di due scrutatori.

Art. 23 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da undici membri salvo che l'Assemblea dei Soci contestualmente alla nomina della Commissione Elettorale e su proposta del Consiglio Direttivo ovvero del Collegio dei Probiviri ovvero di almeno dieci Soci, deliberi sulla modifica del numero in nove ovvero tredici membri.

2. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed il Vice-

Presidente tra i propri membri, nella prima riunione di insediamento da tenersi entro sette giorni dalla proclamazione degli eletti.

3. Il Presidente provvede ad assegnare gli incarichi di responsabilità di specifici settori ed i compiti che riterrà utili per la migliore gestione ed organizzazione dell'Associazione, con ratifica da parte del Consiglio Direttivo, tra cui il Segretario, il Responsabile Amministrativo, il Cassiere, il Responsabile dei Servizi di Emergenza Sanitaria e di Trasporto Sanitario; il Responsabile dell'Unità Operativa di Protezione Civile.

4. Ciascun membro del Consiglio Direttivo, per il migliore svolgimento dei compiti assegnati al proprio settore, può proporre al Consiglio Direttivo la nomina, tra i Soci, di collaboratori che operino sotto la sua diretta responsabilità e con il coordinamento del consigliere proponente.

5. Il Consiglio Direttivo può altresì costituire al proprio interno gruppi di lavoro ovvero commissioni, con specifici compiti determinati, anche con il coinvolgimento di altri Soci o consulenti esterni. In nessun caso il Consiglio Direttivo può delegare funzioni deliberative o poteri decisionali a tali organismi o soggetti terzi.

6. Il Regolamento Generale specifica le modalità di organizzazione e gestione delle adunanze del Consiglio Direttivo, assicurando la speditezza della discussione e garantendo il con-

fronto interno.

7. In caso di dimissioni ovvero di cessazione dalla carica di uno dei membri, il Consiglio Direttivo procede alla surroga del consigliere dimissionario con il primo dei non eletti; nel caso di indisponibilità il numero dei membri è automaticamente ridotto, fino alla concorrenza della metà più uno dei membri del Consiglio, in difetto del quale il Consiglio decade e si procede al rinnovo anticipato dello stesso.

8. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo il Presidente, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, provvede entro 20 giorni a convocare l'Assemblea dei Soci per avviare il procedimento di elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo decaduto e/o dimissionario rimane in carica esclusivamente per gli atti di ordinaria amministrazione fino all'elezione dei nuovi membri.

Art. 24 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'Associazione e dispone di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi dello Statuto e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea, adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione, ed in particolare:

- promuove il conseguimento dell'oggetto sociale, attraverso la gestione complessiva e l'organizzazione dei servizi e delle

attività dell'Associazione, compiendo tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti ad altro Organo Sociale;

a. delibera in merito all'ammissione degli associati, promuove la campagna di tesseramento, cura la gestione e l'organizzazione del Corpo Volontari;

b. amministra il patrimonio associativo, cura gli acquisti e ogni aspetto amministrativo e contabile;

c. redige il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo e, nei casi previsti, il bilancio sociale da presentare annualmente all'Assemblea;

d. individua le attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

e. fornisce ai Soci periodiche informazioni sulla gestione;

f. assume e licenzia il personale dipendente e sovrintende a tutti gli aspetti contrattuali e normativi relativi, compreso l'esercizio dell'azione disciplinare;

g. dà mandato al Presidente di agire nei confronti di terzi in nome e per conto dell'Associazione.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo e di consulenti esterni.

3. Il Consiglio Direttivo esercita in modo diretto, nel rispetto del principio di autonomia, il potere disciplinare sui propri membri, con obbligo di astensione del membro interessa-

to e con rispetto, in quanto applicabili, delle disposizioni inerenti il procedimento disciplinare.

Art. 25 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta legalmente, a tutti gli effetti, l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, presiede le adunanze dell'Assemblea dei Soci, sottoscrive gli atti in nome dell'Associazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, dirige l'attività complessiva dell'Associazione al fine di garantirne l'unitarietà dell'azione rispetto al perseguimento degli scopi sociali.

2. Il Presidente rappresenta l'Associazione all'esterno, cura l'immagine e la comunicazione, coordina le relazioni con la rete associativa di appartenenza, le Istituzioni e gli Enti con cui l'Associazione intrattiene rapporti.

3. Nei casi di motivata necessità ed urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo. I provvedimenti assunti dal Presidente in via straordinaria ed in sostituzione del Consiglio Direttivo devono essere ratificati da quest'ultimo entro 60 giorni dalla data di loro adozione.

4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza o in caso di impedimento.

5. In caso di decadenza o dimissioni del Presidente il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere un nuovo Presidente tra i

suoi membri.

Art. 26 - FUNZIONI DEI CONSIGLIERI

1. Il Segretario è responsabile dei libri sociali, escluso quelli la cui competenza è espressamente attribuita dallo Statuto ad altri Organi; redige i verbali delle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo; sovrintende alle funzioni di gestione degli affari generali, compresa la gestione della corrispondenza, dei documenti, del protocollo; cura e gestisce la pubblicazione degli atti all'albo sociale; monitora l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il Presidente nomina temporaneamente un sostituto, scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.

2. Il Responsabile Amministrativo cura l'organizzazione del settore amministrativo, coordinandone le attività inerenti, la predisposizione dei bilanci e delle situazioni contabili periodiche, svolge le incombenze fiscali ed ogni altro adempimento di legge. È responsabile del controllo dell'andamento economico-finanziario.

3. Il Cassiere gestisce le risorse finanziarie, mantiene la cassa e i rapporti con gli istituti bancari e di credito, provvede ai pagamenti e alla gestione degli incassi.

4. Il Responsabile del Servizio di Emergenza Sanitaria e dei Trasporti Sanitari cura, coordina e gestisce gli aspetti tec-

nici, logistici ed organizzativi dei servizi sanitari, promuove la formazione e l'aggiornamento del personale soccorritore.

5. Il Responsabile dell'Unità Operativa di Protezione Civile cura e gestisce l'organizzazione delle attività dell'Unità e, su indicazione delle autorità competenti, coordina le operazioni dei Volontari nell'ambito di tali servizi.

6. Altri incarichi possono essere determinati, nei limiti di quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento Generale, dalla delibera del Consiglio Direttivo con cui si attribuisce ad un membro la responsabilità di un determinato settore ovvero una determinata competenza.

Art. 27 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dai Soci, con votazione a scrutinio segreto, con il concorso della Commissione Elettorale cui compete la definizione della lista dei candidati e la gestione delle operazioni elettorali.

2. Il Regolamento Generale definisce nel dettaglio lo svolgimento del procedimento elettorale, comprese le modalità di presentazione delle candidature e le operazioni di voto, compresi i casi di nullità del voto, le procedure di identificazione degli elettori e dei delegati, i poteri di vigilanza e di ordine della Commissione, i casi di esclusione dal voto per comportamento non corretto dell'elettore. Definisce altresì le modalità di garanzia della trasparenza e la pubblicità delle

candidature, delle operazioni di voto e di scrutinio, l'esercizio del diritto di accesso ai verbali delle operazioni della Commissione ed i termini di pubblicazione della lista dei candidati, che non devono essere inferiori ad almeno cinque giorni antecedenti alla data delle elezioni.

3. Hanno diritto ad esprimere il proprio voto per le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo tutti i Soci iscritti da almeno novanta giorni rispetto alla data delle elezioni e che hanno versato la quota sociale entro la data e l'ora in cui si è svolta l'Assemblea nella quale è stata nominata la Commissione Elettorale.

4. Hanno diritto di elettorato passivo e possono essere candidati alle elezioni per il Consiglio Direttivo i Soci di età maggiore di anni diciotto, iscritti da almeno novanta giorni rispetto alla data dell'Assemblea di nomina della Commissione Elettorale, che non abbiano riportato provvedimenti disciplinari di sospensione nei tre anni precedenti e che non siano in condizioni di incompatibilità ovvero di conflitto di grave e assoluto conflitto di interesse.

5. Entro i termini di approvazione del bilancio consuntivo previsti dallo Statuto, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina della Commissione Elettorale, composta da cinque membri Soci, di età maggiore di anni diciotto, aventi diritto di voto in Assemblea. 6. La Commissione viene nominata con voto palese dall'Assemblea, tra i candidati presenti dichiaratesi disponi-

bili direttamente nel corso dell'Assemblea stessa ovvero, se assenti, che abbiano antecedentemente manifestato in forma scritta al Presidente dell'Associazione tale disponibilità.

7. La Commissione provvede ad insediarsi entro tre giorni dalla nomina, ed elegge al proprio interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, il quale provvederà alla redazione per ciascuna adunanza di apposito verbale.

8. La Commissione stabilisce e convoca i comizi elettorali in una data individuata secondo quanto previsto dal Regolamento Generale e provvede a darne atto con pubblicazione all'albo sociale.

9. Le candidature possono essere presentate in forma scritta entro quindici giorni dalla data di insediamento della Commissione Elettorale, corredate dalla firma di almeno venti Soci. La Commissione esamina ogni candidatura pervenuta e procede ad escludere il candidato esclusivamente in caso di assenza dei requisiti previsti dallo Statuto, dandone adeguata motivazione nel verbale.

10. La Commissione procede altresì ad integrare l'elenco dei candidati, ricercando persone che abbiano i requisiti di candidabilità e le competenze necessarie. Tali candidature devono essere approvate con voto favorevole di almeno tre membri della Commissione.

11. La lista dei candidati dovrà contenere un numero di nominativi superiore di almeno quattro candidati rispetto al nume-

ro dei membri previsto per il Consiglio Direttivo. Nel caso in cui la Commissione Elettorale, trascorsi trenta giorni dal proprio insediamento, ravvisi l'impossibilità di procedere alla formazione della lista si avvarrà, dandone motivato avviso ai Soci con affissione all'albo sociale, di un termine di ulteriori dieci giorni trascorsi i quali, perdurando l'impossibilità provvederà alla convocazione dell'Assemblea dei Soci in cui richiedere un termine maggiore ovvero assumere le determinazioni necessarie al regolare svolgimento delle elezioni, tra cui la diminuzione del numero dei membri del Consiglio Direttivo, la riduzione del numero minimo di candidati, ovvero la nomina di una nuova Commissione Elettorale.

12. Ogni elettore attivo ha diritto ad un voto. Per i soci minorenni, il diritto di votare è esercitato, fino al compimento del diciottesimo anno di età, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi o da chi ne esercita la legale rappresentanza.

13. È ammesso il voto a mezzo delega scritta, depositata presso la Commissione Elettorale, purché rilasciata ad un altro Socio avente diritto. Ciascun Socio non potrà essere portatore di più di una delega.

14. Il voto è espresso in forma segreta presso il seggio istituito nella sede sociale, indicando un numero di preferenze fino al numero dei componenti del Consiglio Direttivo esclusivamente tra i nominativi che sono indicati nella scheda elet-

torale.

Successivamente allo svolgimento delle operazioni di voto e proceduto allo scrutinio, da svolgersi in forma pubblica, la Commissione Elettorale proclama gli eletti e convoca il nuovo Consiglio Direttivo per l'insediamento entro i successivi sette giorni.

15. In caso di parità tra un Socio Ordinario e un Socio Volontario è dichiarato eletto quest'ultimo. In caso di parità tra due Soci Volontari ovvero due Soci Ordinari prevale il più anziano in termini di iscrizione associativa.

16. Nel corso dello svolgimento del procedimento elettorale e fino all'insediamento del nuovo Organo Sociale, il Consiglio Direttivo dimissionario rimane in carica per gli atti di ordinaria amministrazione ed assicura alla Commissione Elettorale il supporto eventualmente necessario per il buon andamento delle operazioni elettorali.

Art. 28 - ORGANO DI CONTROLLO

1. Laddove ciò sia obbligatorio per Legge o per libera determinazione, l'Assemblea dei Soci nomina, anche tra soggetti non soci, un Organo di Controllo.

2. L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, stabilisce se esso sia a composizione monocratica ovvero collegiale.

3. Quando è collegiale l'Organo di Controllo si compone di tre membri.

4. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente dell'Organo di Controllo deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

5. L'organo di controllo:

a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

d. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.

6. Quando istituito l'Organo di Controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

7. L'Organo di Controllo rimane in carico per quattro esercizi e decade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica.

8. In caso di dimissioni o decadenza dell'Organo di Controllo, il Presidente del Consiglio Direttivo provvede a convocare l'Assemblea dei Soci entro 30 giorni al fine di provvedere alla sostituzione.

9. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi mo-

mento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10. L'Organo di Controllo esercita inoltre, al superamento dei limiti fissati dalla Legge o su incarico dell'Assemblea dei Soci, la revisione legale dei conti. In tal caso tutti i componenti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

11. L'Organo di Controllo presenta annualmente all'Assemblea dei Soci la propria relazione al Bilancio consuntivo ed al Bilancio preventivo; chiede la convocazione del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei Soci per l'esame, e le conseguenti deliberazioni, di eventuali gravi anomalie e/o irregolarità rilevate nel corso della sua attività di controllo.

Art. 29 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è competente per l'esercizio dell'azione disciplinare, con le modalità previste dallo Statuto e secondo il procedimento fissato dal Regolamento Generale; decide sulle controversie tra i Soci e gli Organi sociali; dirime eventuali conflitti di competenza tra Organi dell'Associazione; esprime, su istanza di almeno cinque Soci ovvero di almeno un membro del Consiglio Direttivo, pareri sulla conformità allo Statuto e al Regolamento Generale delle delibere adottate dagli Organi Sociali.

2. Il Collegio dei Probiviri esamina e giudica secondo equità, in via arbitrale irrituale, trasmettendo quindi il proprio giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

3. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti direttamente dall'Assemblea. Almeno due dei componenti effettivi e uno dei componenti supplenti devono essere Soci Volontari.

4. Nella prima riunione, convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo entro quindici giorni dalla nomina del Collegio, i membri effettivi eleggono il Presidente del Collegio. In caso di procedimento disciplinare nei confronti di uno o più membri del Collegio dei Probiviri operano gli altri componenti, integrando il Collegio con i membri supplenti in sostituzione degli interessati.

5. In caso di assenza temporanea, decadenza o dimissioni di uno o più membri effettivi si provvede alla sostituzione con un membro supplente, con preferenza per il membro con qualità di Socio Volontario ovvero, nel caso in cui entrambi abbiano tale qualità, in ordine di anzianità anagrafica.

6. Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di chiedere la convocazione del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci o dell'Organo di Controllo per l'esame di eventuali anomalie e/o irregolarità specifiche rilevate nel corso della sua attività.

Art. 30 - ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea dei Soci, convocata entro novanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e permane in carica per quattro anni.

2. Le candidature sono ricevute direttamente nel corso dell'Assemblea in cui si procede all'elezione ovvero mediante disponibilità trasmessa entro la data e l'ora dell'Assemblea al Presidente del Consiglio Direttivo.

3. La votazione in merito all'elezione del Collegio si svolge alternativamente con votazione unica, sull'intera proposta, nel caso in cui il numero dei candidati per gli incarichi è pari al numero degli incarichi stessi e vi è accordo tra i candidati sui ruoli di effettivi e supplenti; ovvero con votazione in forma palese per ogni singola persona, salvo che il Consiglio Direttivo o almeno dieci Soci richiedano di procedere con votazione segreta. Risultano eletti, in ordine di voti ottenuti, come membri effettivi i primi tre nominativi, come supplenti il quarto e quinto nominativo.

TITOLO IV

DEL PATRIMONIO E DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 31 - BENI SOCIALI

1. Al fine di conseguire l'oggetto sociale l'Associazione si dota dei beni immobili e dei beni strumentali necessari.

2. Tutti i beni, i documenti, gli strumenti di lavoro, i veicoli e gli altri beni materiali e immateriali in possesso o uso dell'Associazione:

- a. Sono utilizzati esclusivamente e strumentalmente per la realizzazione dei fini istituzionali e con le modalità previste;
- b. Non possono essere utilizzati per finalità personali;
- c. Non possono essere trasferiti o messi a disposizione di terzi se non con deliberazione del Consiglio Direttivo ed esclusivamente nell'interesse dell'Associazione;
- d. Sono utilizzati e custoditi con la medesima diligenza di un bene proprio;
- e. Sono utilizzati con osservanza ai criteri di economicità e sostenibilità ambientale.

3. L'acquisto ovvero la cessione a qualunque titolo di beni immobili è deliberata, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei Soci.

4. La cessazione, a qualunque titolo, della qualità di Socio Volontario comporta l'onere di restituire tutti i beni associativi di cui lo stesso è stato dotato per lo svolgimento dell'attività di volontariato.

Art. 32 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività dalle quote associative, dai contributi pubblici e privati, da donazioni e

lasciti testamentari, da rendite patrimoniali ed attività di raccolta di fondi nonché dalle attività secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, in conformità a quanto disposto dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e del conseguimento dell'oggetto sociale.

3. In quanto attività senza alcuno scopo di lucro gli eventuali utili conseguiti, gli avanzi di gestione e il patrimonio sociale non possono essere in alcun modo distribuiti e devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività sociale ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale.

4. L'attività dei Soci Volontari e di tutti coloro che ricoprono una carica sociale è svolta a titolo completamente gratuito e non è soggetta ad alcun tipo di remunerazione, neppure in forma indiretta.

5. Ai membri dell'Organo di Controllo aventi la qualifica di revisore legale è ammessa l'erogazione del compenso previsto le prestazioni professionali rese nell'esercizio della funzione.

Art. 33 - BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA

1. Il Consiglio Direttivo, nella gestione economica e finanziaria, persegue il pareggio di bilancio come risultato della gestione.

2. Il Consiglio Direttivo provvede a redigere il bilancio d'esercizio per ciascun anno solare, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente per gli Enti del Terzo Settore, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti di bilancio.

4. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo ovvero ne ricorrano i presupposti di Legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

5. Contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci la proposta di bilancio preventivo, costituito dalla previsione dei costi e dei ricavi per l'anno corrente. Nel caso in cui l'Assemblea dei Soci non provveda ad approvare il bilancio preventivo il Consiglio Direttivo provvederà ad una nuova redazione, da sottoporsi all'approvazione entro il 30

settembre successivo, provvedendo nelle more alla gestione dell'ordinaria amministrazione.

6. Il Consiglio Direttivo, nel corso dell'esercizio, cura il monitoraggio della gestione, attraverso la periodica analisi dei costi e dei ricavi ed adotta i correttivi necessari per assicurare l'adeguatezza della gestione rispetto alle consistenze e disponibilità economiche e patrimoniali.

Art. 34 - DISCIPLINA DEGLI ACQUISTI

1. Il Regolamento Generale disciplina le modalità e i termini con cui effettuare gli acquisti e con cui è attribuito al Consiglio Direttivo il potere di spesa, indicando le soglie e le modalità con cui sono assunti gli impegni di spesa e prevedendo per gli acquisti superiori ad una soglia minima l'obbligo della pluralità delle offerte e l'obbligo delle lettere di invito ovvero di gara d'appalto per forniture, lavori o servizi di rilevante importo.

TITOLO V

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 35 - ASSEMBLEA DEI VOLONTARI

1. È istituita l'Assemblea dei Volontari, con funzioni consultive in relazione a progetti, iniziative, attività e questioni che ineriscono l'attività dei Volontari e la concreta organiz-

zazione della vita interna all'Associazione.

2. Il Regolamento Generale prevede le modalità per la convocazione ed il funzionamento dell'Assemblea dei Volontari, prevedendo la possibilità per i presenti di presentare istanze, proposte o richieste sulle quali il Consiglio Direttivo si esprime con una propria deliberazione entro il termine massimo di sessanta giorni.

Art. 36 - PERSONALE DIPENDENTE

1. Al fine di conseguire efficacemente l'oggetto sociale l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti ovvero avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare la propria attività. In ogni caso i lavoratori impiegati non potranno essere superiori al cinquanta per cento del numero dei Volontari, con applicazione del contratto collettivo nazionale di riferimento per il settore di appartenenza.

2. Il Consiglio Direttivo esercita le funzioni di datore di lavoro, gestisce ed amministra il personale dipendente, anche attraverso un suo membro appositamente delegato, con attenzione al rispetto del lavoratore, all'adeguato inquadramento contrattuale e favorendo il coinvolgimento del personale nella vita sociale ed operativa dell'Associazione.

Art. 37 - PARTECIPAZIONE IN CONSORZI E IMPRESE SOCIALI

1. L'Associazione, su delibera dell'Assemblea dei Soci, costituisce, aderisce ovvero recede, nelle forme previste dalla Legge e salvaguardando l'utilità sociale della propria partecipazione, a consorzi ovvero imprese sociali, il cui oggetto sia compatibile con il presente Statuto, anche per l'esercizio di attività diverse e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

2. Il Presidente, ovvero altro membro del Consiglio Direttivo appositamente delegato, rappresenta l'Associazione negli organi assembleari di detti organismi consortili o societari.

Art. 38 - LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione detiene ed aggiorna i seguenti libri sociali:

a. Il libro degli associati (libro soci);

b. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri;

c. Il libro-registro dei volontari

2. I libri sociali possono essere tenuti, compatibilmente con le disposizioni di Legge in materia, con modalità elettroniche ed in formato digitale aventi caratteristiche di adeguata integrità e garantendone la corretta conservazione e gestione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI ATTUATIVE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ATTUATIVE

1. Con l'approvazione delle modifiche allo Statuto rimangono in carica, fino alla naturale scadenza del mandato già in corso, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e l'Organo di Controllo.

Art. 40 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, con le modalità di Legge e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1, D. Lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS), fermo restando che rivesta la qualifica di Ente del Terzo Settore, che lo destinerà ad interventi inerenti la realizzazione dei propri obiettivi sociali.

2. Nel caso in cui al momento dello scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo dell'ente, l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS) non rivesta la qualifica di Ente del Terzo Settore, questo sarà devoluto in conformità al disposto dell'art. 9 D.Lgs. 2017 n.117.

3. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.

Art. 41 - RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione normativa applicabile in relazione alle attività svolte.

Firmato da: Matteo Carrai, Giovanni Cerbioni Notaio - segue sigillo